



COMUNE DI GARLASCO

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO USO IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.5.2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 15.4.2016

ART. 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per impianto sportivo senza rilevanza economica quello che per caratteristiche, dimensioni ed ubicazione è improduttivo di utili o produttivo di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
- per impianto sportivo avente rilevanza economica quello che per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili;
- per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale o ricreativo;
- per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione autorizza e/o concede l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione d'uso: il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione: l'atto che regola modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale o al gestore dell'impianto;
- per società sportiva: l'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta e non, il cui scopo sociale non deve avere natura economica, ma perseguire i bisogni ideali degli associati.

ART. 2

RIFERIMENTI NORMATIVI E OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, "Legge Finanziaria 2003") e della Legge Regionale della Lombardia 14 dicembre 2006, n. 27 (*Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali*), delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali sono beni che non rientrano nella concezione cosiddetta demaniale, ma essendo destinati ad un pubblico servizio rientrano tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune:

Sono classificati in:

- IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE (CAT. A)
- SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (CAT. B)
- PALESTRE ANNESSE ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE O CORRELATE (CAT. C)

Appartengono alla categoria A gli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servito.

Appartengono alla categoria B le aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive dotate di

strutture e/o attrezzature minime, normalmente prive di servizi accessori, che, di libero pubblico accesso, costituiscono primaria risposta ai bisogni ludico-ricreativi.

Appartengono alla categoria C le palestre attrezzate per lo svolgimento delle attività ginniche e motorie scolastiche e concesse in uso alle medesime.

Alla data di adozione del presente regolamento il Comune di Garlasco è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- campo sportivo comunale di via San Biagio;
- campo sportivo comunale della frazione San Biagio;
- campo sportivo comunale della frazione Madonna della Bozzola;
- palazzetto dello sport di via Don Balduzzi;
- palestra di via Ugo Foscolo;
- palestra ad uso scolastico di Via Maddalena;
- campetto di gioco di Via De Amicis.

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi sono individuati come segue:

- a) impianti sportivi aventi rilevanza economica: nessuno;
- b) impianti sportivi senza rilevanza economica:
 - campo sportivo comunale di via San Biagio;
 - campo sportivo comunale della frazione San Biagio;
 - campo sportivo comunale della frazione Madonna della Bozzola;
 - palazzetto dello sport di via Don Balduzzi;
 - palestra di via Ugo Foscolo;
 - palestra ad uso scolastico di Via Maddalena;
 - campetto di gioco di Via De Amicis.

Qualora l'attività sportiva dovesse subire modifiche tali da non identificare più l'impianto sportivo nella classifica assegnata, oppure quando dovessero essere costruiti nuovi impianti, il Consiglio Comunale, mediante modifica del presente Regolamento con apposito atto deliberativo, effettuerà il cambio di classifica dell'impianto o identificherà la classifica del nuovo impianto.

ART. 4 FINALITÀ

Gli impianti sono aperti all'utilizzazione da parte della collettività per la diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli, delle attività motorie, ricreative e di aggregazione in genere, secondo le norme del presente regolamento, volte a garantire l'interesse generale ad un corretto utilizzo ed alla buona conservazione dei beni stessi, nonché alla più ampia e capillare promozione delle discipline sportive.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

In relazione alle finalità di cui ai precedenti articoli sono considerate:

- a) di preminente interesse pubblico le attività motorie a favore degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
- b) di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni, organizzate da federazioni sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti e gruppi di promozione sportiva.

ART. 6

SOGGETTI ED UTILIZZI AUTORIZZABILI E/O LEGITTIMABILI

Gli impianti sportivi sono dati in uso:

- agli enti di promozione sportiva;
- alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi, alle loro sezioni, affiliati al CONI;
- ai comitati, ai gruppi spontanei, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;
- ad altri soggetti pubblici di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.

Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: agonistiche, ricreative, formative e amatoriali.

Negli impianti sportivi viene riservata priorità ad iniziative promosse da soggetti collettivi che svolgono attività sportive dilettantistiche e/o per attività che, benché remunerative, non abbiano scopo di lucro.

ART. 7

PRESUPPOSTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO

L'autorizzazione viene rilasciata quando sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento delle attività per le quali è stata formulata la richiesta.

ART. 8

CRITERI DI UTILIZZO

L'uso delle strutture sportive comunali è concesso prioritariamente alle società/associazioni/gruppi locali.

L'uso stagionale è autorizzato solo ed esclusivamente in favore delle società/associazioni/gruppi che operano senza fini di lucro.

L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive comunali viene conferita su apposita richiesta, tramite provvedimento, a carattere stagionale o temporaneo, assunto dal Capo Area competente secondo le procedure di cui ai successivi artt. 8-9-10-11-12.

L'autorizzazione è sempre subordinata alla verifica, da parte dell'Amministrazione Comunale della compatibilità delle attività da svolgere con le caratteristiche della struttura sportiva richiesta in uso.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce la durata e gli orari di utilizzo, le attività consentite, le condizioni cui l'autorizzazione stessa è subordinata e gli obblighi dell'assegnatario.

L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive annesse ad edifici scolastici è concessa soltanto al di fuori dell'orario didattico.

Le esigenze di funzionamento della scuola cui la palestra è correlata sono comunque considerate **prevalenti** rispetto alle autorizzazioni conferite a terzi, pertanto i provvedimenti di autorizzazione potranno essere sospesi, con congruo preavviso, in presenza di attività educativo-didattiche programmate dalle competenti autorità scolastiche, per le quali si rende necessario l'uso delle strutture nei giorni ed orari di assegnazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, le attività/manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale hanno priorità rispetto a qualsiasi altra richiesta di utilizzo.

Le autorizzazioni possono essere sospese, previo congruo preavviso agli interessati, nei casi in cui si renda necessario garantire lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, in ordine alle necessità tecniche e manutentive degli impianti.

Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese in caso di violazione delle condizioni cui le stesse sono subordinate, nonché definitivamente revocate per reiterata inosservanza delle suddette condizioni o per altri gravi motivi, non ultimo, il mancato pagamento delle tariffe di utilizzo.

I suddetti provvedimenti sono adottati dal Capo Area competente.

ART. 9 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

Le autorizzazioni all'utilizzo si suddividono in:

- concessioni annuali;
- concessioni temporanee;
- **concessioni pluriennali.**

Sono **annuali** le concessioni che si riferiscono ad attività certe che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva ed agonistica o per un periodo corrispondente all'anno scolastico e che abbiano, di norma, inizio entro il 31 ottobre.

Sono altresì considerate concessioni annuali quelle rilasciate per attività sportive organizzate in corsi a periodicità mensile, svolti senza soluzione di continuità, nell'arco del medesimo periodo.

Sono **temporanee** le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (corsi non continuativi, manifestazioni ed iniziative varie).

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee e la concessione in uso di ciascun impianto è subordinata al fatto che l'attività che si intende svolgersi sia compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell'impianto stesso.

Sono pluriennali le concessioni di cui possono beneficiare le società sportive che utilizzano gli impianti assicurando anche l'impiego di manodopera nel corso degli anni di utilizzo.

ART. 10 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI STAGIONALI (ANNUALI)

Ai fini del presente regolamento per "stagione sportiva" si intende il periodo dal **1 luglio** al 30 giugno dell'anno successivo.

Le domande di utilizzo delle palestre per l'intera stagione sportiva debbono essere presentate dalle società/associazioni/gruppi interessati presso l'Ufficio Sport del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato potranno essere prese in considerazione solo limitatamente alle disponibilità residue di spazi.

Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato A, nonché sottoscritte dal responsabile della società/associazione/gruppo richiedente, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 12.

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.

L'Ufficio Sport provvede, sulla base delle richieste pervenute entro i termini e con le modalità sopraindicate, alla impostazione del piano stagionale di assegnazione, puntando in via prioritaria a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti.

Fermo restando il principio di cui al punto precedente, in caso di sovrapposizione di richieste

il piano di assegnazione viene riesaminato applicando i principi di priorità di cui al successivo art. 11.

Il piano stagionale di assegnazione viene approvato con provvedimento del Capo Area competente, sentito il parere dell'Assessore preposto.

Dopo l'approvazione del piano si provvede a rilasciare i conseguenti provvedimenti autorizzativi ed a quantificare l'ammontare del corrispettivo a carico degli assegnatari, sulla scorta del tariffario di cui all'art. 13.

Le suddette tariffe sono versate dagli assegnatari in ratei bimestrali.

ART. 11 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI (AUTORIZZAZIONI) PER L'UTILIZZO TEMPORANEO

Le domande di autorizzazione devono pervenire all'Ufficio Sport con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della richiesta.

Le domande di assegnazione devono essere redatte in conformità allo schema di cui all'allegato B nonché sottoscritte dal responsabile della società/associazione/gruppo richiedente e corredate dalla documentazione richiesta di cui al successivo articolo 12.

Le domande incomplete non potranno essere prese in considerazione.

In caso di più richieste per la medesima data, la precedenza viene stabilita secondo i criteri di cui al successivo articolo 11.

La concessione è comunque rimessa alla piena discrezionalità della Amministrazione comunale.

I provvedimenti autorizzativi sono rilasciati dall'Ufficio Sport, previo pagamento della quota a carico dell'assegnatario, quantificata in base al tariffario di cui all'articolo 13.

ART. 12 CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE

Fermo restando il principio volto a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti, qualora la medesima struttura sportiva sia richiesta in uso da più soggetti nei medesimi giorni e orari è rimessa all'Ufficio Sport l'elaborazione di una proposta di assegnazione che tenga conto dei criteri di seguito elencati:

A) TIPOLOGIA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

A1 - società/associazioni sportive locali affiliate a Federazioni riconosciute dal CONI;

A2 - società/associazioni sportive locali affiliate ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

A3 - enti/gruppi ricreativi e culturali locali, regolarmente costituiti;

A4 - gruppi aziendali locali e privati cittadini residenti in Garlasco;

A5 - in via residuale, solo se sussiste disponibilità di spazi dopo l'assegnazione ai soggetti di cui ai precedenti punti e comunque a discrezione della Amministrazione Comunale, ad associazioni/società/enti/gruppi non locali o privati non residenti.

Ai fini del presente Regolamento, si considerano "locali" le società/associazioni/gruppi/enti i cui aderenti risultino almeno per il 50% residenti in Garlasco.

B) TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ PER CUI È RICHiesta L'ASSEGNAZIONE

B1 - promozione e avviamento alla attività sportiva di base per i ragazzi;

B2 - promozione attività sportiva e/o ricreativa per la terza età;

B3 - attività agonistica;

B4 - attività ricreativa.

C) NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLA SOCIETÀ SPORTIVA

C1 - oltre 80 iscritti;

C2 - oltre 50 e fino agli 80;

C3 - oltre i 20 e fino ai 50;

C4 - fino ai 20 iscritti.

D) PERCENTUALE DEI RESIDENTI RISPETTO AL NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ PER CUI È RICHIESTA LA CONCESSIONE

D1 - da 75% fino a 100%;

D2 - da 50% fino a fascia superiore;

D3 - inferiore a 50%.

I criteri sopra specificati non configurano come automatismi nella assegnazione, ma rappresentano linee guida.

**ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

- partita IVA, codice fiscale della società/associazione/gruppo;
- composizione dettagliata del Direttivo della società/associazione/gruppo;
- atto di affiliazione al CONI o documentazione attestante l'inizio dell'attività societaria;
- numero complessivo degli iscritti, suddivisi tra residenti e non residenti;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui si attesti l'assenza di scopo di lucro della società/associazione;
- Statuto della società/associazione/gruppo.

**ARTICOLO 14
TARIFFE D'USO**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.

Le tariffe sono stabilite in misura fissa oraria per tipo di prestazione e sono comprensive di IVA.

La tariffa oraria è differenziata per gli allenamenti, le partite e manifestazioni extrasportive, per le Società aventi sede fuori Comune e per le Società professionistiche.

L'uso è gratuito per le attività scolastiche.

Gode della riduzione l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani.

L'Amministrazione Comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

L'atto di concessione può prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione stabilita e ritenuta congrua dai competenti uffici, con adeguata motivazione. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione.

Le tariffe orarie per l'uso degli impianti sportivi sono rimosse mediante bonifico effettuato su apposito Conto Corrente, intestato al Comune di Garlasco, presso la Tesoreria Comunale.

Analogha modalità di riscossione è prevista anche per i depositi cauzionali.

ARTICO 15 OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO

L'Assegnatario è tenuto ad utilizzare la struttura per le attività per le quali è concessa l'autorizzazione, nei giorni ed orari stabiliti nel provvedimento autorizzativo. Altre attività dovranno essere preventivamente autorizzate.

In caso di utilizzo in orario serale, l'Assegnatario si impegna a cessare ogni attività entro le ore 23 e a liberare i locali entro le ore 23,30.

Nel caso l'edificio venga utilizzato per attività/manifestazioni con presenza di pubblico, l'Assegnatario si impegna a rispettare le regole igienico-sanitarie e le disposizioni di sicurezza dettate da tutta la normativa vigente in materia.

L'Assegnatario è tenuto alla custodia dei beni in uso e alla sorveglianza durante l'utilizzo degli stessi.

In particolare, l'Assegnatario, tramite propria persona delegata (dirigente, istruttore od altro proprio referente) si impegna:

- ad esercitare la sorveglianza sull'entrata e sull'uscita dell'utenza;
- a provvedere, negli orari assegnati, alla vigilanza sugli utenti.

L'Assegnatario si impegna ad un corretto utilizzo delle strutture assegnate in uso e delle relative attrezzature. In particolare si impegna:

- a non installare attrezzature fisse senza preventiva autorizzazione;
- a non collocare altre attrezzature che possano comunque ridurre la disponibilità di spazio;
- a dotarsi di appositi contenitori, per riporre sia le attrezzature proprie che quelle utilizzate congiuntamente agli altri assegnatari;
- a riordinare la struttura ed a riporre negli appositi spazi il materiale utilizzato;
- a far rispettare il divieto assoluto di introdurre negli impianti sportivi veicoli, cicli, motocicli.

L'assegnatario è inoltre assoggettato ai seguenti divieti:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti sportive;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare gli impianti al di fuori degli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

L'assegnatario sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle strutture ed attrezzature durante lo svolgimento delle proprie attività o comunque ad esse connessi.

Nel caso in cui la struttura sia utilizzata da più Assegnatari e risulti impossibile accertare la responsabilità del danno, l'obbligo del risarcimento sarà ritenuto solidalmente a carico di tutti coloro che abbiano utilizzato l'impianto nel periodo in cui presumibilmente si è verificato il danno stesso.

L'Assegnatario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose in relazione all'esercizio delle proprie attività, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità al riguardo. A tal fine, assume apposita ed idonea copertura assicurativa.

L'Assegnatario individua nella persona di un proprio dirigente, preferibilmente residente in Garlasco, il responsabile a tutti gli effetti ai fini del presente Regolamento.

Il nominativo di detto responsabile, completo di generalità ed indirizzo, viene comunicato all'Ufficio Sport fin dall'atto della presentazione della domanda di assegnazione, controfirmato, per l'accettazione, dall'interessato.

Detta persona sarà referente e garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale del corretto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dell'Assegnatario, fino a comunicazione scritta di nuovo nominativo.

In relazione alle specificità di ciascuna struttura sportiva ed alle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione all'uso, è rimessa al Capo Area competente la facoltà di provvedere alla formulazione di norme di comportamento aggiuntive e complementari a quelle previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 16 MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE

Il mancato accoglimento della richiesta di utilizzo dovrà essere motivato e trasmesso in forma scritta al richiedente almeno 15 giorni prima del giorno previsto per l'inizio della attività da parte dell'associazione/società/gruppo.

ARTICOLO 17 PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI

Il Comune di Garlasco, qualora non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione pluriennale, per il periodo massimo di anni 12, **in via preferenziale**, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione pluriennale di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.

L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al D Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 (*Disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005, n. 118*), deve avvenire **mediante procedura ad evidenza pubblica**.

ARTICOLO 18 AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

L'Amministrazione può affidare direttamente la gestione pluriennale di impianti senza rilevanza economica a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

- a) che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui;
- b) che sia garantita la massima fruibilità possibile all'impianto in termini di uso pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- c) che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- d) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;

e) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione in base al precedente comma 1 esplicita le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad operare tale scelta nel rispetto dei fini individuati dalla medesima disposizione.

ARTICOLO 19

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE

L'Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all'art. 17 quando debba procedere all'affidamento in gestione pluriennale di impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori da parte dell'affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio.

La selezione è realizzata, di norma, con procedura pubblica, mediante avviso pubblico idoneo a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del precedente comma 1 può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre società/associazioni come individuate dall'art. 17, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale delle attività realizzabili nell'impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani e/o delle persone anziane nelle attività sportive.

ARTICOLO 20

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

L'avviso di cui all'art. 19, 2° periodo, contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l'eventuale obbligo di realizzazione di lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, oltre che allo schema di contratto che dovrà regolare i rapporti tra l'Ente proprietario e il gestore.

ARTICOLO 21

CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- a) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- c) scelta dell'affidatario che tenga conto di:
 - esperienza nel settore;
 - radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto;
 - eventuale corrispettivo dovuto o canone di concessione;

- tariffe o prezzi d'accesso a carico degli utenti o eventuale ribasso su quelli predeterminati dall'Ente pubblico proprietario dell'impianto;
- numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- affidabilità economica;
- qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;
- qualità della proposta gestionale e compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- presentazione del progetto dell'attività che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto nell'avviso pubblico di selezione, del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o di realizzazioni delle opere ulteriori previste;

d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale dell'eventuale canone minimo che si intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione.

L'Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla selezione che al contratto regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

ARTICOLO 22

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO PLURIENNALE

I soggetti partecipanti alla selezione devono dimostrare:

- a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione Comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto diffide da parte dell'Amministrazione per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione.

L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare;
- e) per l'aver svolto, gestito od organizzato attività sportiva per un periodo minimo di 5 anni al momento della presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 23

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il contratto di servizio relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi.

L'affidamento avverrà con specifico provvedimento del competente Capo Area Sociale del Comune.

Il gestore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità comunque connessa alla gestione del servizio.

ARTICOLO 24

CONTENUTI DEL CONTRATTO PLURIENNALE DI SERVIZIO

Il contratto di affidamento pluriennale contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento;
- indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore;
- oneri a carico del Comune;
- in materia di tariffe d'uso temporaneo da parte di soggetti terzi, è obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento;
- modalità di controllo da parte dell'Ente proprietario;
- modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della Società Sportiva;
- penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle particolarità dell'impianto;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. ed altre da indicare;
- riserva di accesso gratuito per il Comune;

Il contratto può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori quali:

- la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell'affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto del contratto medesimo;
- la realizzazione di investimenti per opere ulteriori o per l'acquisto di strumentazioni connesse all'impianto.

Il Comune di Garlasco può stipulare contratti pluriennali con i soggetti individuati all'art. 17, per l'utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici. Le convenzioni dovranno inoltre stabilire le modalità e le condizioni per l'uso, le pulizie e la custodia dell'impianto sportivo in orari extra scolastici.

ARTICOLO 25

VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte del Capo Area Territorio in qualità di responsabile del patrimonio comunale.

ARTICOLO 26 SOGGETTO REFERENTE

Colui che firma la convenzione, diviene per il Comune:

- a- direttamente responsabile della rifusione di tutti i danni, così come specificati nel presente Regolamento;
- b- domiciliatario, a tutti gli effetti, di ogni e qualsiasi documento o comunicazione aventi per oggetto la convenzione;
- c- responsabile in prima persona del rispetto di tutte le norme, obbligazioni e adempimenti fiscali derivanti dalla firma della convenzione;
- d- direttamente responsabile del corretto uso dei locali, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio o pertinenza del locale o dell'impianto concesso;
- e- direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico, in relazione all'uso degli impianti.

ARTICOLO 27 DIRITTI DEL COMUNE

Durante lo svolgimento delle attività, il Comune ha facoltà di ispezionare o di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti o le attrezzature da proprio personale al fine di verificare il rispetto del presente Regolamento e della convenzione da parte dell'assegnatario.

ARTICOLO 28 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

Il Comune ha facoltà, nel corso della validità delle concessioni, di sospendere le stesse per utilizzare gli impianti direttamente o per consentire lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti diversi dall'assegnatario.

La sospensione delle concessioni per l'uso di cui al precedente punto deve essere comunicata all'assegnatario con un congruo preavviso.

ARTICOLO 29 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione per motivate circostanze, con preavviso all'assegnatario comunicato almeno 15 giorni prima della data di entrata in vigore della revoca.

Nessun preavviso è necessario quando il Comune opera la revoca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o per soccorrere popolazioni o cittadini colpiti da calamità.

ARTICOLO 30 DECADENZA

La concessione si intende decaduta automaticamente quando:

- a- l'Assegnatario rifiuti di far ispezionare gli impianti dagli incaricati del Comune;
- b- l'Assegnatario subconceda gli impianti a terzi;
- c- quando non siano rispettate le condizioni di agibilità o di capienza stabilite dai competenti Organi di vigilanza;
- d- quando nell'arco di tempo di 6 mesi si verificano due violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e nella convenzione, salvo che per tali violazioni il Regolamento non preveda specificamente la decadenza immediata.

La decadenza della concessione comporta comunque l'obbligo al pagamento dell'intero canone relativo al periodo di concessione originariamente previsto.

ARTICOLO 31 TUTELA DEI DATI

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Garlasco.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.

ARTICOLO 32 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, così come integrato e modificato, viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Garlasco ed all'Albo Pretorio on-line del Comune ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

L'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente Regolamento.